

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5886 del 09/11/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E S.M.I. - DITTA ZARPELLON SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO, STR. PROVINCIALE PER BUSSETO N. 5 - RINNOVO CON MODIFICA DI AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6096 del 09/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 22332 del 27/03/2015 e recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con Provvedimento prot. n. 4499 del 22/04/2015 alla Società Zarpellon S.p.A. per lo stabilimento ubicato in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Str. Provinciale per Busseto n. 5, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con nota prot. n. 10598 del 24/07/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/128400 del 24/07/2023, presentata dalla Società Zarpellon S.p.A. nella persona della Sig.ra Luisa Zarpellon in qualità di Legale Rappresentante e gestore dell'esercizio, con sede legale sita in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), Via S.G.B. De La Salle n. 6 e stabilimento sito in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Str. Provinciale per Busseto n. 5, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con Provvedimento prot. n. 4499 del 22/04/2015 con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447** per cui la Ditta ha fornito valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica;

che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*attività di produzione, confezionamento e stagionatura di parmigiano reggiano*";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/131555 del 28/07/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo SUAP del 11/08/2023 n. 11543 (prot. Arpae n. PG/2023/140297 del 11/08/2023);
- che l'istanza alla data del 11/08/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/150735 del 05/09/2023:

- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2023/174837 del 16/10/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 69703 del 16/10/2023, acquisito a prot. Arpae PG/2023/176078 del 17/10/2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- i pareri per quanto di competenza espressi dal Comune di Busseto e dal Consorzio di Bonifica Parmense, trasmessi dal SUAP con nota prot. n. 14693 del 18/10/2023, acquisita a prot. Arpae n. PG/2023/177132 del 18/10/2023, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Busseto prot. n. 15285 del 30/10/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/184168 del 30/10/2023 espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...", richiesto da Arpae SAC in data 23/10/2023 con nota prot. n. PG/2023/180061, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

- come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica sostanziale in esame riguarda in particolare *"...un nuovo depuratore da installare in sostituzione a quello esistente..."* e che nel merito del dimensionamento del nuovo depuratore si legge *"...si ricava il valore di 1.250 A.E. in totale (...) Il nuovo impianto è dimensionato maggiormente rispetto il precedente a fronte di un eventuale aumento di produzione futura, il quale si specifica però non interessi attualmente lo stabilimento..."*;
- nella documentazione pervenuta si legge inoltre *"...In relazione al volume di scarico annuo (...) non è richiesto un aumento di volume..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE E RINNOVARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Zarpellon S.p.A. nella persona della Sig.ra Luisa Zarpellon in qualità di Legale Rappresentante e gestore dell'esercizio, con sede legale sita in Comune di Romano D'Ezzelino (VI), Via S.G.B. De La Salle n. 6 e stabilimento sito in Comune di Busseto, loc. Roncole Verdi, Str. Provinciale per Busseto n. 5, relativamente all'esercizio dell'attività di "attività di produzione, confezionamento e stagionatura di parmigiano reggiano", come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale (titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."), *di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma*, come di seguito individuato:

Scarico S1:

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali provenienti dalla sala del latte, dal lavaggio delle cisterne, delle vasche di affioramento, dei doppi-fondi, delle attrezzature, dei locali e degli impianti di trasporto del latte, nonché acque reflue domestiche previo passaggio in fossa Imhoff, il tutto previo trattamento in impianto biologico a fanghi attivi a ciclo discontinuo (S.B.R.);
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 1.250 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso tombinato Braibanti;
- bacino: T. Stirone;
- volume scaricato: 14.800 mc/anno;
- portata massima: 0,005 mc/s (come indicato nella Concessione rilasciata dal Consorzio della Bonifica Parmense in data 26/02/2007 prot. n. 1239, in Allegato 3 alla presente quale parte integrante e sostanziale);

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2023/174837 del 16/10/2023 (Allegato 1), nel parere di AUSL - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza prot. n. 69703 del 16/10/2023 (Allegato 2) e nel parere del Consorzio Bonifica Parmense prot. n. 9434 del 09/10/2023 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante;
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) il Titolare dello scarico provvederà a comunicare tempestivamente ad Arpae - SAC di Parma ed Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma la fine dei lavori di sostituzione dell'impianto di depurazione e l'attivazione dello scarico S1 nella nuova configurazione come da documentazione pervenuta;
- 4) lo scarico S1 dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 5) qualora lo scarico S1 dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 6) il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;
- 7) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e smi;

- 8) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 9) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 10) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione;
- 11) il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui in esame e/o dal depuratore in esame;
- 12) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 13) si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

14) la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i."), al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché a quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame ed al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae-ST di Parma prot. n. PG/2023/174837 del 16/10/2023 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione EX5** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione EX5, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione EX5, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo**

finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **EX5 e E4** **debbono avere una periodicità annuale.**

Per gli impianti originanti le emissioni E2, E3, E9, E10, E11, EX6 il gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da

conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore (titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"), al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto prot. SUAP n. 14693 del 18/10/2023, comprensivo di nulla osta rilasciato da Arpae ST acquisito a prot. comunale n. 14631 del 17/10/2023 (Allegato 3) e nel parere di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 69703 del 16/10/2023 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i...

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Consorzio di Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rinnovo con modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2023/27802

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 142/2023 del Comune di Busseto (Parma).

Relazione Tecnica

Ditta: **Zarpellon S.p.A.**

sede legale in via SGB De la Salle n.6, Comune di Romano D'Ezzelino, (Vicenza)
u.o. in strada Provinciale n.5, località Roncole Verdi, Comune di Busseto, (Parma)

Con la presente si riscontra la richiesta di parere di codesto Servizio PG/2023/150735 del 05/09/2023 inerente la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Zarpellon S.p.A. per l'insediamento in Comune di Busseto, località Roncole Verdi, Strada Provinciale 5 dove è svolta attività di produzione, confezionamento e stagionatura di Parmigiano Reggiano.

Di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

L'istanza di modifica è richiesta al fine di autorizzare:

un nuovo depuratore da installare in sostituzione a quello esistente
sette emissioni relativamente agli impianti di nuova installazione previsti a fronte dell'adeguamento degli spazi a servizio dell'insediamento produttivo in oggetto.

Matrice scarichi idrici

Si prende atto che l'impianto di trattamento depurativo esistente, ritenuto ormai obsoleto, sarà sostituito da un nuovo impianto sempre di tipo biologico a fanghi attivi a ciclo discontinuo (S.B.R.) Il dimensionamento del nuovo impianto è previsto con lieve incremento e calcolato per complessivi 2.250 AE mentre non è previsto l'aumento dei volumi degli scarichi idrici nei ricettori interessati.

Alla luce di quanto sopra descritto, fatte salve le prescrizioni formulate dagli altri Enti coinvolti nella valutazione dell'istanza in oggetto, appurato che gli scarichi defluenti dall'insediamento produttivo descritto sono da classificati scarichi industriali, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla sostituzione del sistema di trattamento depurativo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Terza del DLgs 152/6 e s.m.i. compresi i parametri chimici di accettabilità di cui alla Tab 3 all. 5 del medesimo decreto con le seguenti prescrizioni:

gli punti di scarico (quindi compresi anche quelli delle acque meteoriche) siano tenuti sgombri dalla

vegetazione spontanea nonché controllo di eventuali episodi di erosione spondale causati da animali (es. nutrie) che possono causare impedimenti nel deflusso delle acque;

- con il rilascio del P.U. di Modifica Sostanziale dovrà corrispondere il deposito di una relazione riguardante gli interventi di dismissione che s'intendono effettuare sull'impianto esistente. Lo scrivente Servizio si riserva di procedere alla valutazione del suddetto documento e se necessario formulare ulteriori specifiche prescrizioni.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento prot. 4499/2015 del 22/04/2015 rilasciato dal Suap del Comune di Busseto rif pratica SUAP 213/2014;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per inserimento di nuovi punti emissivi derivanti da:
 - n. 4 pompe per vuoto rotative;
 - n.1 gruppo elettrogeno da attivare solo in fase emergenziale a supporto dell'alimentazione elettrica del depuratore;
 - n.1 caldaia a GPL con potenzialità pari a 2.325 kW;
 - n.1 caldaia gassificazione GPL 34,9 kW;
3. l'attività industriale prevede **“produzione, confezionamento e stagionatura di Parmigiano Reggiano”**;
4. si prende atto che la nuova caldaia a GPL da installarsi verrà utilizzata in sostituzione di quella esistente e convogliata all'emissione E1, la quale verrà utilizzata solo in fase di emergenza;
5. è stata dichiarata la presenza di un impianto non sottoposto al Titolo I, come previsto dall'art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE E12 “Estrattore aria ambiente reparto grattugiato”**;
6. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
7. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
8. si prende atto della presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E8:- “Generatore di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 70 kW

EMISSIONE EX1:- “Generatore di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 26 kW

Materiale particolato	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³

Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5 % negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la Ditta **Zarpellon S.p.A.**, il cui Gestore è Zarpellon Luisa, sede legale in via SGB De la Salle n.6, nel Comune di Romano D'ezzelino, (Vicenza) e u.o. in strada Provinciale n.5, località Roncole Verdi, Comune di Busseto (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Caldaia di emergenza a GLP della potenzialità di 1.162 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Tale emissione verrà utilizzata solamente in condizioni di emergenza al posto dell'emissione EX5.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione esistente (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.) e dovrà rispettare i limiti dalla normativa vigente.

EMISSIONE E2: - “Caldaia di preriscaldamento a GLP della potenzialità di 26 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³

Periodicità controllo	/
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E3: - “Caldaia a metano per stagionatura della potenzialità di 103 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	12	h
Durata giorni/anno	180	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Trasporto pneumatico caricamento tramoggia reparto grattugiato”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: - “Confezionamento sottovuoto, pompe da vuoto”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

EMISSIONE E7: - “Confezionamento termoretraibile con acqua calda”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

EMISSIONE E9: - “Caldaia a metano della potenzialità di 125 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E10: - “Caldaia a metano per produzione acqua calda di lavorazione della potenzialità di 26 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11: - “Caldaia a metano per produzione acqua calda di lavorazione della potenzialità di 103 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E6: - “Confezionamento pompe da vuoto”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

**EMISSIONE EX6: - “Caldaia a GPL per produzione vapore della potenzialità di 34,9 kW”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	4	h
-------------------	---	---

Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE EX5: - “Caldaia a GPL per produzione energia e vapore della potenzialità di 2.325 kW”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

In caso di emergenza in sostituzione di tale emissione potrà essere utilizzata l'emissione denominata E1, e se ne dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente per periodi di funzionamento in emergenza superiori ad una settimana.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossido di zolfo	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Viste le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione nuovo (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.), pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., l'impianto dovrà essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

**EMISSIONE EX36: - “Confezionamento pompe da vuoto”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

**EMISSIONE EX2: - “Confezionamento pompe da vuoto”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	4	m

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione EX5 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni EX5 e E4** deve avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Zarpellon S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00193200268
Sede legale:	Via SGB De la Salle n.6, Romano D'Ezzelino, (Vicenza)
Gestore:	Zarpellon Luisa
Sede locale impianti:	Strada Provinciale n.5, località Roncole Verdi, Busseto (Parma)
Lat. (UTM32):	44.959908°
Long.(UTM32):	10.066801°
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Lavorazioni lattiero-casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti finiti [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365

Altezza media sbocco emissione:	4 m
Temperatura media emissioni:	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	19 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	955 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	421 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.393.885 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	121 kg/anno

I Tecnici incaricati

II Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza

Cristina Bazzini - Rossella Zuccheri

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:27802/2023

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0069703
DATA: 16/10/2023
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0012743/2023 - PRATICA SUAP N. 142/2023 -ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - INTERSTATA ALLA DITTA ZARPELLON S.P.A. A BUSSETO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Sacconi

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0069703_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Sacconi Paolo	7C15AC0CCE49CE7F4E04772E14542EE0 4C4D83B9E87B21153752E5E2BB146912



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Busseto
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0012743/2023 - PRATICA SUAP N. 142/2023 -ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - INTERSTATATA ALLA DITTA ZARPELLON S.P.A. A BUSSETO

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Busseto prot. 12743 del 08.09.2023 avente per oggetto: Pratica SUAP n. 142/2023 Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot. n. 4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap. 36060.


La modifica sostanziale è richiesta dalla ditta ZARPELLON S.p.A. per lo stabilimento posto in Strada Provinciale SP 11, n. 5 Fraz. Roncole Verdi 43011 - Busseto (PR) ed è relativa all'installazione di un nuovo depuratore in sostituzione di quello esistente ed all'introduzione di 7 nuove emissioni in atmosfera.

I nuovi punti emissivi sono relativi a 4 Pompe per vuoto rotative, al Gruppo elettrogeno da attivare solo in fase emergenziale a supporto dell'alimentazione elettrica del depuratore, ad una Caldaia a GPL con potenzialità pari a 2325 kW ed ad una Caldaia gassificazione GPL 34,9 kW.

Il nuovo depuratore è un impianto biologico a fanghi attivi a ciclo discontinuo (S.B.R.). Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento
TdP Paolo Sacconi
Tel. 0524 515729
Email: psacconi@ausl.pr.it
PEC: serv- _ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 142/2023

Trasmissione via PEC

Busseto, li 18/10/2023

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott. Taticchi T.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot.n. 4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) -cap. 36060.
Rilascio Parere Tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot.n.4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, dalla ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap.36060 e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Roncole Verdi, Strada Provinciale n. 11 "di Busseto", n. 5, in cui è svolta l'attività principale di "attività di produzione, confezionamento e stagionatura di parmigiano reggiano", acquisita al protocollo comunale in data 21/03/2023 al n. 4079 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 21/07/2023 al n. 10461, rubricata come Pratica SUAP n. 142/2023;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta Zarpellon S.p.A., a seguito di richiesta da parte del Servizio ARPAE – SAC di Parma con nota in data 28/07/2023 prot. n.ro 131555/2023 a completamento dell'istanza;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all'Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dal Capo III AREE RURALI – artt. 53÷64 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V-stato di fatto - Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

VISTA la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 150735/2023 in data 05/09/2023, assunta al protocollo comunale in data 05/09/2023 al n. 12593;

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

b) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) in allegato all’Istanza resa in data gennaio 2023 a firma del tecnico di parte competente in acustica ambientale Dott. Geol. Geom. Luca Calzolari;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro 175848/2023 del 17/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 17/10/2023 al n.14631 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) in allegato all’Istanza resa in data gennaio 2023 a firma del tecnico di parte competente in acustica ambientale Dott. Geol. Geom. Luca Calzolari, esprime parere Favorevole alla concessione dell’AUA in istanza, con la prescrizione del controllo in opera, con emissione di VIA finale da sottoporre ad ulteriore parere;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0069703 di Fidenza del 16/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 17/10/2023 al n. 14632 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole, in quanto non risultano agli atti del servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l’attività aziendale;

c) relativamente alla matrice ambientale **scarichi idrici**:

- della documentazione in allegato all’Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0069703 di Fidenza del 16/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 17/10/2023 al n. 14632 (in allegato al presente), all’installazione di un nuovo depuratore in sostituzione di quello esistente, esprime parere Favorevole, in quanto non risultano agli atti del servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l’attività aziendale;
- del Nulla Osta espresso dal Consorzio di Bonifica P.se di Parma con nota di prot.n. 9434 in data 09/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 10/10/2023 al n. 14212 (in allegato al presente);

d) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**,

- della documentazione in allegato all’Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0069703 di Fidenza del 16/10/2023, acquisita al protocollo comunale in data 17/10/2023 al n. 14632 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l’attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell’art. 216 del*

TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali **scarichi idrici domestici in acque superficiali**, **impatto acustico**, **emissioni in atmosfera**.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'Istanza Unica Ambientale, presentata dalla ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap.36060 e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Roncole Verdi, Strada Provinciale n. 11 "di Busseto", n. 5 – cap. 43011, in cui è svolta l'attività principale di "attività di produzione, confezionamento e stagionatura di parmigiano reggiano" dalla ditta richiedente.

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.

Rif a prot. Arpae n° PG/2023/152900
del 08/09/2023 ; SinaDoc: n° 32868/2023
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 12747, del 07/09/23
Suap N° 142/2023

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE di BUSSETO

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 142/2023 Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot.n. 4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap. 36060. **Matrice Rumore, Parere**

Relativamente alla richiesta in oggetto si è proceduto alla disamina della documentazione rilevando quanto appresso.

All'istanza è allegata la Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta nel gennaio del 2023 da Tecnico Competente in Acustica, TCA Dott. Geol. Geom. Luca Calzolari Tecnico competente in acustica ambientale (ai sensi art. 2 Legge 26 ottobre 1995, n. 447) Provincia di Parma Determina Dirigente n. 3662 del 6/10/2006 Iscr. Reg. RER 00099 Iscr. Naz. 5146

Trattasi di industria casearia per la lavorazione dell'latte onde produrre formaggio Parmigiano-Reggiano.

Le sorgenti sonore, dice il TCA, sarebbero costituite da un ventilatore per estrazione aria intera area lavorazione latte, un depuratore reflui produttivi emessi dal caseificio, un gruppo frigorifero e due compressori.

Il TCA espone dati dai quali emerge che nella normale attività lavorativa le emissioni rumorose della Ditta in oggetto derivano sempre ed esclusivamente dal periodo di riferimento DIURNO, entro lo spazio temporale dalle ore 06.00 alle ore 22.00. Tuttavia i gruppi frigoriferi e il depuratore possono emettere in periodo notturno.

E' stato poi valutato anche l'apporto di rumorosità dal traffico veicolare indotto dall'attività de quo.

Il TCA ha poi effettuato attività di misurazione della rumorosità ambientale e residua, anche presso i recettori maggiormente disturbati, sia in periodo Diurno che notturno, rilevando che nel momento del massimo disturbo l'attività de quo rispettati i sia i limiti assoluti di immissione che quelli di immissione differenziale, presso i recettori valutati. Tuttavia il TCA riferisce pure che: *"Nell'attuale stato di avanzamento del progetto non sono noti i dettagli relativi agli impianti tecnologici a servizio del nuovo fabbricato (unità esterne); in fase esecutiva dovrà essere comunque posta particolare cura nella scelta, nella disposizione e nella installazione di tali impianti affinché il contributo indotto sia da ritenersi trascurabile rispetto al clima acustico esistente."*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Da quanto su riportato emergerebbe che le previsioni effettuate dal TCA siano effettuate con i normali metodi di calcolo informatizzato e preventivo, come anche ammesso dalla DGR 673/2004.

Tuttavia, pare che alcuni valori della rumorosità prevista siano vicini ai valori massimi ammessi dalla legge e che inoltre taluni macchinari debbano essere ancora installati, si ritiene opportuno effettuare una serie di misurazioni e valutazioni ad opera completa, con emissione di VIA finale da sottoporre a parere di questo ufficio che scrive.

Alla luce di quanto sopra, concordano con i calcoli e le valutazioni del TCA si ritiene di potere esprimere **parere favorevole** alla concessione dell'AUA in istanza, relativamente alla MATRICE RUMORE, ma con la prescrizione del controllo in opera.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente



Spett.le
COMUNE DI BUSSETO
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL
TERRITORIO – SUAP – SUE – AMBIENTE
Alla c.a. della Geom. Donatella Saiani
PEC: suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap n. 142/2023- Prot.n.0012743/2023 - Pratica suap n. 142/2023 -
Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. - Intestata alla ditta Zarpellon S.p.a. con sede legale
a Romano d'Ezzelino (VI) – cap. 36060. Rilascio Nulla Osta.

Con riferimento alla richiesta pari oggetto ricevuta in data 08/09/2023 ns. prot. 8672, esaminata la documentazione tecnica ad essa allegata e condotti a termine i necessari accertamenti, si comunica che la ditta ZARPELLON è già in possesso di regolare autorizzazione (concessione idraulica) allo scarico di acque meteoriche e reflue industriali in cavo consorziale.

La variante sostanziale non ha impatti significativi sulla rete di bonifica (fosso Braibanti), pertanto, **NULLA OSTA** da parte dello scrivente Consorzio, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A).

Nel rispetto e nella tutela del patrimonio idrico, rappresentato da tutte le acque superficiali, si ricorda la necessità di scaricare i reflui domestici depurati autorizzati nei valori limite di immissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare della tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza.

A disposizione per ogni ed eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Usari

LA/EM
P.A. Arduini Luigi
Dott.ssa Erika Martorana
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Allegato 4



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n.

142/2023

Busseto, li 27/10/2023

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Taticchi T.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot.n. 4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Zarpellon S.p.A. con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap. 36060.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 1[^] classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 22/04/2015 di prot.n. 4499 (Pratica SUAP n. 213/2014), inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Busseto, dalla ditta Zarpellon S.p.A., nella persona della sig.ra Luisa Zarpellon, in qualità di Legale rappresentante, con sede legale a Romano D'Ezzelino (VI) - cap.36060 e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Frazione Roncole Verdi, Strada Provinciale n. 11 "di Busseto", n. 5, acquisita al protocollo comunale in data 21/03/2023 al n. 4079 e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 21/07/2023 al n.10461, rubricata come Pratica SUAP n. 142/2023, in cui è svolta l'attività principale di "attività di produzione, confezionamento e stagionatura di parmigiano reggiano" dalla ditta richiedente;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta Zarpellon S.p.A., a seguito di richiesta da parte del Servizio ARPAE – SAC di Parma con nota in data 28/07/2023 prot. n.ro131555/2023 a completamento dell'istanza;

VISTA la nota del Servizio ARPAE – SAC di Parma in data 23/10/2023 prot. n.180061/2023, registrata al protocollo comunale in data 24/10/2023 al n.14909, con la quale richiede il rilascio da parte del Sindaco della dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 1[^] classe di cui al D.M. 05/09/1994.

PRESO ATTO:

- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0069703 di Fidenza del 16/10/2023, registrata al protocollo comunale in data 17/10/2023 al n. 14632, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1^o classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;*

- del parere tecnico espresso dal responsabile del Settore 6 Affari tecnici al Territorio in data 18/10/2023 di prot.n. 14693, che qui si intende integralmente allegato, dal quale emergono anche le valutazioni tecniche effettuate dagli Enti preposti;

VERIFICATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici comunali quale “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dall’art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)” disciplinato dal Capo III AREE RURALI – artt. 53÷64 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V-stato di fatto - Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

ACCERTATO che l’insediamento risulta inserito nell’elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, tenuto conto della positiva valutazione dell’Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

IL SINDACO

*Dott. Avv. Stefano Nevicati
(doc. firmato digitalmente)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.